



STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Olmino Città Associazione di Promozione Sociale", siglabile "Olmino Città APS".

1.2 L'associazione ha sede in Borgofranco d'Ivrea, nel luogo che l'assemblea ordinaria dei soci determinerà.

ART. 2

FINALITA' ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

2.1 L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, ma unicamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. I suoi Soci operano a favore della medesima con il principio del volontariato e per esclusivi fini di solidarietà, secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, con divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale né durante la vita dell'associazione né in caso di scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.2 L'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Scopo dell'associazione è quello di realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nel territorio del comune di Borgofranco d'Ivrea e dei comuni limitrofi, nonché assumere iniziative di utilità sociale per favorire lo sviluppo culturale, la memoria storica, la sensibilità artistica dei propri associati e, più in generale, della comunità di Borgofranco d'Ivrea e dei comuni limitrofi. In particolare, l'Associazione si propone di conservare e divulgare le tradizioni dello storico carnevale del Rione Olmino nel Comune di Borgofranco d'Ivrea.

Per la realizzazione di tale scopo e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS svolgerà in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere quanto segue:

a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con il Comune di Borgofranco d'Ivrea od altri enti pubblici o privati, iniziative culturali, artistiche o ricreative, visite, convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, con particolare riferimento allo storico Carnevale di Borgofranco d'Ivrea, rione Olmino;

b) organizzare nel comune di Borgofranco d'Ivrea e nei comuni limitrofi iniziative volte a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale del territorio, con particolare riferimento all'area dei Balmetti di Quinto; in questo ambito assumere iniziative per la conservazione, tutela, valorizzazione ed apertura al pubblico dei Balmetti o di edifici storici siti in Borgofranco d'Ivrea;

c) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici, anche in convenzione con altri enti;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "DA", "RC", "MC9", "Roberto", "Teromolo Ernesto", "Lilip", and "Dioniso"]

- d) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, come, ad esempio: proposte turistiche e culturali specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;
- e) sviluppare l'attività culturale, anche mediante la gestione di biblioteche pubbliche o private, la realizzazione o il finanziamento di studi ed opere di ricerca e divulgazione e di convegni di studio riguardanti il patrimonio artistico, culturale ed ambientale del territorio del comune di Borgofranco d'Ivrea e dei comuni limitrofi.
- f) favorire le relazioni socio-culturali private e gli approfondimenti storico-culturali dei soci mediante la messa a disposizione dei locali necessari a ritrovi ludico-conviviali, convegni, mostre e quant'altro.

Per il perseguimento dei già menzionati scopi, l'associazione potrà stipulare con il Comune di Borgofranco d'Ivrea od altri enti pubblici o privati accordi, convenzioni, contratti, aventi per oggetto la tutela e la valorizzazione di beni culturali, compresa la loro apertura al pubblico.

Nel caso l'associazione eserciti attività diverse da quelle sopra elencate, anche di natura commerciale, volte alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi, purché si tratti di attività sussidiarie, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in precedenza citate, il Consiglio Direttivo dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ART. 4

VOLONTARI

4.1 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore;

4.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

4.3 L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore;

4.4 L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 5

ASSOCIATI

5.1 L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Possono essere ammessi come associati altri ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate

5.2 Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

5.3 I soci della associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Sostenitori
- d) Soci Onorari

5.4 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo per tale categoria di soci.

5.5 Sono Soci Sostenitori coloro che incrementano il patrimonio dell'associazione mediante uno o più versamenti in denaro o mediante il conferimento di beni in natura secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo per tale categoria di soci.

5.6 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'associazione o per particolari meriti acquisiti nella promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico di Borgofranco d'Ivrea.

5.7 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 6

QUOTE ASSOCIATIVE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I Soci Fondatori e i Soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale; ne sono invece esentati i Soci Sostenitori e i Soci Onorari. La quota associativa non costituisce titolo di partecipazione al patrimonio della società e non è trasferibile a terzi, ad alcun titolo.

6.2 Tutti i Soci, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'associazione;
- b) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo, nonché per ogni altra deliberazione di competenza dell'assemblea;
- c) di ricevere la tessera dell'associazione;
- d) di ricevere le pubblicazioni dell'associazione;
- e) di frequentare i locali dell'associazione;
- f) di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dall'associazione.

Stante la responsabilità legata alla carica assunta, tutti i soci, se maggiorenni, hanno diritto di essere eletti alle cariche direttive dell'associazione.

6.3 I Soci hanno l'obbligo di:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "IC", "P. B.", "Turando Ernesto", and others.]

- a) Adempiere sollecitamente, e secondo buona fede, agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- b) Versare sollecitamente, se tenuti, la quota associativa;
- c) Non operare in concorrenza con l'attività della associazione.



ART. 7

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

7.1 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Requisito essenziale è quello dell'interesse e della fedeltà alle tradizioni carnevalesche del Rione Olmino di Borgofranco di Ivrea. L'ammissione è decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;

7.2 Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;

7.3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

7.4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

7.5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;

ART. 8

RECESSO ED ESCLUSIONE

8.1 La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

8.2 Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

8.3 L'associato che abbia perso i requisiti stabiliti per l'ammissione oppure che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. Costituisce grave inadempimento il mancato versamento della quota annualmente stabilita per i Soci Ordinari entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ART. 9

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Presidente Onorario.

Nei casi previsti dalla legge o quando l'assemblea lo consideri opportuno, l'associazione nomina un Organo di Controllo.

10.1 Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

10.2 Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

10.3 Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

10.4 Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "DP", "Roberto Lorenzini", "Stefano Ganci", "Lillo", "Sergio", "M.", "Tiziana Ernesto", and "F.R." with a superscript 5.]

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10.5 Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.



Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

11.2 Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

11.3 Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

11.4 Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, they include: a signature with 'Io' written below it; a signature with 'MEG' written below it; a signature with 'DP' written above it; a signature with 'LUP' written below it; a signature with 'Squid' written below it; a signature with 'Antonio Dandi' written below it; and a signature with 'Fernando Em gr' written above it and 'Fil' written below it.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 12

IL PRESIDENTE

12.1 Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo, a meno che non vi abbiano provveduto gli associati all'atto della nomina del Consiglio Direttivo stesso.

12.2 Il Vicepresidente è pure nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, qualora lo ritenga necessario.

12.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

12.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, sarà sostituito dal Vicepresidente.

12.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni sarà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

12.6 Il Presidente è il rappresentante legale della associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della associazione.

12.7 E' assistito dal Segretario.

ART. 13

IL SEGRETARIO

13.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

13.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, dei bilanci d'esercizio e delle relative relazioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

13.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria dell'associazione, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

ART. 14

ORGANO DI CONTROLLO

14.1 Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

14.2 Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Entrale

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 15

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16

IL PRESIDENTE ONORARIO

16.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della associazione ovvero per eccezionali meriti acquisiti nell'attività di tutela, valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico e culturale di Borgofranco d'Ivrea

16.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza ed eventuali contatti con altri Enti; in tale ambito, il Consiglio Direttivo può conferirgli delega per lo svolgimento di funzioni inerenti l'attività istituzionale, precisandone l'incarico e i poteri.

ART. 17

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

17.1 Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

17.2 Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ART. 18

PRESTAZIONI DEI SOCI

18.1 L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

18.2 L'associazione può, soltanto quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri soci; pertanto, nel caso in cui la qualità della prestazione richieda una adeguata competenza o preparazione professionale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (anche soci) mansioni e/o incarichi, che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

